



Modello di organizzazione, gestione e controllo

Adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Aggiornamento 17.07.2018

Parte generale

Sommario

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche	4
1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001	4
1.3 I Reati Presupposto.....	5
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto.....	6
1.5 Delitti tentati	9
1.6 Le Linee Guida	10
2. IL MODELLO DEL MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO.....	12
2.1 Il presente Modello	12
2.1.1 Le finalità del Modello.....	12
2.1.2 La costruzione del Modello	13
2.1.3 Il concetto di rischio accettabile	13
2.1.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione...	14
2.1.5 L'adozione del Modello.....	15
2.2 I documenti connessi al Modello.....	15
2.3 Gestione delle risorse finanziarie.....	15
2.4 Diffusione del Modello	16
2.4.1 Destinatari	16
2.4.2 Formazione ed Informazione del Personale.....	16
2.4.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello.....	17
3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE.....	18
3.1 Il Modello di <i>governance</i> dell'Associazione	18
3.2 Il sistema di controllo interno dell'Associazione.....	21
3.3 Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato.....	21

4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
4.1	Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	22
4.2	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	23
4.3	Durata dell'incarico e cause di cessazione.....	23
4.4	Casi di ineleggibilità e di decadenza.....	24
4.5	Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	24
4.6	Risorse dell'Organismo di Vigilanza.....	25
4.7	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza.....	25
4.7.1	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	25
4.7.2	Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
5.	SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE.....	28
5.1	Principi generali.....	28
5.2	Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio.....	28
5.3	Criteri per l’irrogazione delle sanzioni.....	28
5.4	Sanzioni per il personale dipendente.....	29
5.5	Membri del Comitato di Presidenza.....	31
5.6	Membri del Consiglio Nazionale.....	32
5.7	Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni.....	32
6.	ALLEGATI	

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, per brevità, anche “D.Lgs. n. 231 del 2001” o il “Decreto”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche in base all’art.1 che ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, (di seguito “Ente”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001.

L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

1. persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i “**Soggetti Apicali**”),
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i “**Soggetti Sottoposti**”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*”.

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

1.3 I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i "Reati Presupposto"):

1. reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001), introdotti dal Decreto e successivamente modificati dalla L.190 del 6 novembre 2012;
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*bis*;
3. delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*ter*;
4. delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis*, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
5. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis*.1;
6. reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*ter*, successivamente integrato dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012,
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quater*;
8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*quater*.1;
9. delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quinqüies*;
10. reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'articolo 187- *quinqüies* "Responsabilità dell'ente";
11. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25- *septies*;
12. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*octies*;
13. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*novies*;
14. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*decies*;

15. reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*undecies*;
16. reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
17. delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare,, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'"*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*duodecies*.

1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- A. sanzioni amministrative pecuniarie;
- B. sanzioni interdittive;
- C. confisca del prezzo o del profitto del reato;
- D. pubblicazione della sentenza.

A. La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille, come da secondo comma dell'articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella*

realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <p><i>ovvero</i></p> <ul style="list-style-type: none"> il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Riduzione	Presupposti
da 1/3 a 1/2	<p>Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p><i>ovvero</i></p> <ul style="list-style-type: none"> è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

B. Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività dell'Associazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”* (vedi art. 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001).

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

C. Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

- D.** La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'**"Organismo di Vigilanza"** o l'**"OdV"**), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Associazione intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 Le Linee Guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull' idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Allo stato la doverosità per le associazioni senza scopo di lucro di dotarsi di un Modello Organizzativo conforme alla legge discende dalla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 emessa dalla *Autorità Nazionale Anticorruzione* ed intitolata "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2016, n. 30) ha invitato anche gli enti operanti nel terzo settore a dotarsi di un apposito Modello organizzativo conforme al D.Lgs n. 231/01.

In particolare per l'ANAC "*Si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucrativo*"

Nel dettaglio, la Delibera 32/2016, al Paragrafo 12, esorta le stazioni appaltanti di servizi pubblici a enti no profit "*a verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001*". Gli enti no-profit "*devono dotarsi di un modello di organizzazione*" e devono "*procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso*".

Da tale 'esortazione' rivolta alle stazioni appaltanti discende logicamente l'obbligo per gli organismi no-profit che intendono acquisire servizi sociali da amministrazioni pubbliche, di dotarsi di un modello di organizzazione per la gestione dei rischi in base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (c.d. MOG), e di procedere alla nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV).

L'adozione del MOG e la nomina di un ODV deriverebbe sia dal tenore delle previsioni contenute nell'art. 6, D.Lgs. 231/2001 (rivolte agli enti con personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionari di un pubblico servizio), sia dalla natura dei servizi erogati.

MDC ritiene non solo utile ma doveroso seguire le indicazioni dell'Autorità e dotarsi del presente Modello

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;

- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene successivi all'emanazione delle Linee Guida - la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa;
- la formazione e addestramento;
- la comunicazione e coinvolgimento;
- la gestione operativa;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
 - documentazione dei controlli;
 - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
 - individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo, da parte delle divisioni e funzioni, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

2 IL MODELLO DEL MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Il Movimento Difesa del Cittadino (di seguito “**MDC**” o la “**Associazione**”) è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) senza fini di lucro fondata nel 1987 ed autonoma da partiti politici e sindacati.

MDC è una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il cui scopo sociale esclusivo è quello di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore ed utente, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose, e in special modo contro la disparità e ogni tipo di violenza o persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili, degli stranieri.

Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona ponendo come obiettivo la loro concreta attuazione attraverso ogni iniziativa conforme all’art. 10 del D.lgs 460/97 ed el D.lgs n. 205/06 Codice del Consumo. In modo particolare si occupa dell’affermazione dei diritti civili, di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di solidarietà sociale.

MDC persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, le finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le materie regolate dal Codice del Consumo e dalla legislazione nazionale e comunitaria, nonché ogni altra conseguente e connessa.

La Società ha sede legale in Roma alla Via Casilina 3/T cap. 00182 Roma.

2.1 Il presente Modello

2.1.1 Le finalità del Modello

Il Modello predisposto sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio nell’attività dell’Associazione al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto del Movimento Difesa del Cittadino, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’Associazione;
- informare tutti coloro che operano con l’Associazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale nonché l’espulsione, decadenza del socio dell’Associazione;
- confermare che il Movimento Difesa del Cittadino non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui l’Associazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività dell’Associazione.

2.1.2 La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) esame preliminare del contesto attraverso l'analisi della documentazione rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di Movimento Difesa del Cittadino informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni dell'associazione, nonché i processi dell'associazione nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- b) individuazione delle aree di attività e dei processi dell'Associazione "a rischio" o - limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione – "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**");
- c) definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole **Aree a Rischio Reato**;
- d) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell'ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

2.1.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dall'Associazione.

2.1.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

L'Associazione ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà in cui opera senza finalità di lucro, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno dell'Associazione e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello del Movimento Difesa del Cittadino è costituito da una "**Parte Generale**", che contiene i principi cardine dello stesso e da una "**Parte Speciale**", a sua volta suddivisa in Sezioni in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

La Parte Speciale contiene - per ciascuna categoria di reati presupposto - una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa dell'Associazione, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di comportamento implementate dall'Associazione, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Alla luce della specifica operatività del Movimento Difesa del Cittadino, si è ritenuto di incentrare l'attenzione, in quanto ritenuti maggiormente rilevanti, sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 25 ter (con riferimento al reato di corruzione tra privati ed i reati societari), 25 septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 25 novies (delitti in violazione del diritto d'autore), 25 duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) della normativa richiamata. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice Etico, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti in ciascuna Parte Speciale.

Per quanto concerne i reati di cui agli art. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-bis (reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25-bis I (delitti contro l'industria e il commercio), 25-quater (delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), 25-quater I (delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale), art. 25-decies (reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art. 25-undecies (reati ambientali) l'esito delle attività di risk assessment ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione di tale reato applicabile, tuttavia **non significativa** in virtù dell'attività svolta dall'Associazione. Pertanto, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale nonché i principi generali di comportamento nel Codice Etico.

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello dell'Associazione e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

2.1.5 L'adozione del Modello

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al Comitato di Presidenza che è l'organo esecutivo del Movimento), al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Sezioni della Parte Speciale relative a altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

2.2 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- codice etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità del Movimento Difesa del Cittadino nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il "Codice Etico");
- sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "**Sistema Sanzionatorio**");
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato;
- sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato. (Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le "**Procedure**").

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

2.3 Gestione delle risorse finanziarie

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, l'Associazione ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tale risorse.

2.4 Diffusione del Modello

2.4.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà del Movimento Difesa del Cittadino e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i "**Destinatari**").

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira l'Associazione nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni Direttive ed in particolare il Presidente ed il Comitato di Presidenza nonché il Consiglio Nazionale dell'associazione assicurano il recepimento nelle Procedure dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico del Movimento Difesa del Cittadino.

2.4.2 Formazione ed Informazione del Personale dei volontari e degli associati

È obiettivo del Movimento Difesa del Cittadino garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dal Comitato di Presidenza attraverso un proprio delegato alla formazione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni dell'associazione di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione per i soggetti sottoposti e all'atto dell'incarico per i i volontari e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata tramite mail o pubblicazione sul sito del movimento a tutte le risorse e sedi territoriali presenti nell'Associazione.
- Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico ed il Modello del Movimento Difesa del Cittadino. Agli stessi, viene inoltre fatto sottoscrivere un modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile nella rete intranet e sul sito dell'Associazione e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata.
- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (e-mail di aggiornamento, intranet dell'Associazione, strumenti di autovalutazione), nonché eventuali incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza del Movimento Difesa del Cittadino.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione delle cariche sociali e del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica sezione della intranet dell'Associazione (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, dalla funzione interna di riferimento in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso la pubblicazione di detti atti normativi sul sito del Movimento difesa del Cittadino comporta la conoscenza per presunzione degli interessati (ovvero di tutti coloro che dovranno applicare le disposizioni in esse contenute) .

2.4.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

Il Movimento Difesa del Cittadino prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengano con l'Associazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partners, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché joint-venture) (di seguito, per brevità, i "Terzi").

In particolare, le funzioni politiche e amministrative dell'Associazione, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di service con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte del Movimento Difesa del Cittadino del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. L'Associazione invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e del Modello presenti sul sito internet della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte del Movimento Difesa del Cittadino, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nel Modello e nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

In ogni caso la pubblicazione di detti atti normativi sul sito del Movimento difesa del Cittadino comporta la conoscenza per presunzione degli interessati (ovvero di tutti coloro che dovranno applicare le disposizioni in esse contenute)

3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE

3.1 Il Modello di governance dell'Associazione

Il Movimento articola la propria struttura unitaria nei livelli nazionale, regionale e territoriale.

Sono organi centrali del Movimento:

- a. l'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il Comitato di Presidenza;
- d. il Presidente Nazionale
- e. i Vicepresidenti
- f. il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici:

- a) i Coordinamenti Regionali;
- b) i Coordinamenti provinciali o di area vasta, ex provinciali/consortili.

Le cariche sociali hanno la durata di 5 anni sono rinnovabili nel limite dei 2 mandati consecutivi. Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti, l'organo si intende decaduto e il Comitato di Presidenza nomina uno o più Commissari per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni entro il termine di 6 (sei) mesi.

Nel caso sussistano gravi ragioni di violazioni statutarie o insanabili contrasti interni, il Comitato di Presidenza può:

- a) deliberare la decadenza di un organo collegiale sociale e nominare un commissario con l'incarico di indire le elezioni entro il termine di sei mesi (6) dalla data della deliberazione;
- b) disporre lo scioglimento del vincolo associativo della sede locale, sentito il Coordinamento regionale e/o provinciale e/o di area vasta.

Titolari della potestà deliberante per il Movimento sono l'Assemblea Nazionale dei Delegati, il Consiglio Nazionale e il Comitato di Presidenza.

Gli organi collegiali centrali e periferici del Movimento sono convocati dai rispettivi Presidenti, previo avviso esposto presso la sede di riferimento e/o notificato per via telematica ai rispettivi componenti, almeno dieci giorni (10) prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente ed in caso di sua assenza dei vicepresidenti o di chi è delegato a presiedere.

Validità sedute e decisioni degli organi del Movimento

La seduta degli organi del Movimento è valida in prima in prima convocazione alla presenza di almeno un terzo dei propri componenti, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti degli stessi. Le decisioni degli organi collegiali sono presi a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del presidente o di cui ne fa le veci.

Tale indicazioni vengono usate nella generalità dei casi eccetto nel caso vi siano norme che disciplinano in modo specifico il caso.

L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organismo deliberante del Movimento. Ne fanno parte i delegati delle sedi territoriali dell'associazione in regola con i pagamenti delle quote ed eletti dalle rispettive assemblee in base ad apposito regolamento che garantisca il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, approvato dal Consiglio Nazionale almeno 90 (novanta) giorni prima.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento hanno diritto di voto attivo e passivo per l'elezione dei delegati della propria sede territoriale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si svolge una volta ogni cinque (5) anni.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Nazionale entro 90 (novanta) giorni a maggioranza assoluta durante una seduta valida o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri nazionali. In questo caso la raccolta delle adesioni dovrà essere sottoscritta e accompagnata dalle generalità e dal documento d'identità.

Ne fanno parte i delegati eletti per l'ultima Assemblea Ordinaria, salvo per le sedi territoriali nate dopo l'ultima Assemblea Ordinaria, che provvederanno ad eleggere i delegati secondo il Regolamento vigente.

Le norme di funzionamento e le modalità elettorali sono stabilite dall' Comitato di presidenza, in base ad un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) discutere, definire e approvare il progetto associativo e gli indirizzi programmatici della associazione;
- b) approvare le proposte di modifica dello Statuto Nazionale;
- c) provvedere al rinnovo delle cariche elettive. In particolare elegge il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti, il Comitato di Presidenza , il Consiglio Nazionale e il Collegio dei probiviri.

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organismo di rappresentanza delle diverse componenti culturali e territoriali presenti nel Movimento ed è eletto dall'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio Nazionale è eletto dall' Assemblea dei delegati e di esso fanno parte 30 componenti con almeno un rappresentante per ogni Regione in cui è presente il Movimento e ha il compito di:

- a) assicurare il necessario raccordo tra le sedi territoriali e la sede nazionale del Movimento;
- b) realizzare i fini statutari;
- c) approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- d) approvare i Regolamenti elettorali;
- e) assumere lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri.

Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica, legale e processuale del Movimento. E' affiancato da quattro Vicepresidenti.

Il Presidente e i Vicepresidenti vengono eletti dall'Assemblea dei delegati a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente Nazionale del Movimento:

- a) predisporre il programma di mandato in conformità allo Statuto ed al progetto associativo approvato dalla Assemblea dei delegati;
- b) convoca gli organi del Movimento e ne assicura il regolare funzionamento;
- c) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) delega per singoli atti uno o più Vicepresidenti;
- e) conferisce mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti della legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie come indicate dall'art. 3 del presente Statuto;
- f) può aprire, movimentare, chiudere conti correnti bancari e postali, può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle connesse alla attuazione del progetto associativo;
- g) designa i rappresentanti del Movimento in altri organismi;
- h) accetta previa consultazione con il Comitato di Presidenza da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi, non in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato da quattro Vicepresidenti cui saranno assegnati le seguenti mansioni di:

1. Segretario
2. Responsabile programma
3. Responsabile rapporti con il territorio
4. Tesoriere

Nello specifico il Tesoriere ha il compito di curare la gestione della contabilità d'intesa con l'ufficio interno preposto alla amministrazione controllando la tenuta dei libri contabili, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni sono svolte dal Vice Presidente con funzioni di Segretario ed in subordine dal Vice Presidente Tesoriere.

In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge o al presente Statuto il Presidente adotta i provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il commissariamento delle strutture territoriali o di singoli organi con contestuale comunicazione al Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo del Movimento. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno un terzo complessivo dei componenti. Le decisioni del Comitato sono prese con maggioranza semplice dei presenti; nel caso di espulsione dei soci, si deve avere la maggioranza qualificata del 50% più 1 (uno) dei membri in carica.

Fanno parte del Comitato di Presidenza:

- a) il Presidente Nazionale e i quattro Vicepresidenti;
- b) i rappresentanti delle Regioni in cui MDC è legalmente riconosciuto in base alle leggi regionali da almeno 3 anni, che vengono eletti dall'Assemblea dei Delegati;
- c) sono invitati permanenti al Comitato di Presidenza anche il dipendente responsabile nazionale dell'amministrazione e il responsabile nazionale dei progetti.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma ogni tre mesi, anche in audio e videoconferenza, ed ha il compito di:

- a) adottare direttive, provvedimenti e iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;

- b) applicare le decisioni del Consiglio Nazionale e di ogni altro organo dell'associazione;
- c) controllare l'applicazione ed il rispetto dello Statuto e delle norme organizzative dell'associazione;
- d) predisporre il bilancio annuale;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 6 e in particolare: deliberare l'espulsione dei soci per le violazioni di cui all'art. 5; deliberare ed intimare lo scioglimento del vincolo con le associazioni locali con conseguente espulsione dei relativi dirigenti; inibire l'uso della denominazione associativa; designare uno o più commissari per le sedi territoriali e i coordinamenti regionali nelle situazioni di insanabile conflitto interno o con le istituzioni, gravi inefficienze organizzative, mancato funzionamento, mancata applicazione delle direttive nazionali o violazioni dello statuto nazionale. In tutti i casi sopra indicati, il provvedimento di scioglimento viene comunicato alle istituzioni regionali, locali e alla CCIAA della provincia di riferimento.
- f) nominare il Direttore delle testate edite dal Movimento;
- g) nominare i Consulenti speciali o comitati tecnico-scientifici ed il responsabile per singole tematiche d'interesse statutario;
- h) predisporre tutto quanto necessario all'attuazione delle finalità associative connesse alla lotta ed alla prevenzione dell'usura adottando tutti i provvedimenti previsti dalla Legge n. 108/96 e correlato regolamento di attuazione;

Su invito del Presidente possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto i responsabili di settore o esperti nelle materie oggetto di discussione.

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri effettivi, che eleggono il Presidente nel loro ambito e non possono ricoprire cariche sociali. I designati vengono scelti tra personalità di chiara qualificazione e fama, vicine al mondo consumerista.

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo del Movimento ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri giudica, in particolare:

- a) sui ricorsi contro lo scioglimento di organi sociali e contro la decadenza di essi deliberata dai competenti organi;
- b) sui conflitti di competenza tra gli organi del Movimento centrali e locali;
- c) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari, adottati dal Comitato di Presidenza.

In sede consultiva il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Presidente Nazionale, il Comitato di Presidenza e il Consiglio Nazionale deferiscono al suo parere.

Le deliberazioni assunte sono riportate in un processo verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione chiedendo agli organi centrali e periferici del Movimento che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.

Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza entro 40 (quaranta) giorni (termine ordinatorio) dalla data dell'incarico o dalla ricezione del ricorso e devono essere notificate per iscritto agli interessati a cura della Presidenza Nazionale.

I probiviri possono partecipare senza diritto di voto al Consiglio Nazionale.

Gli Organi Periferici

Sono basi associative del Movimento quelle associazioni costituite localmente senza fini di lucro e su base democratica che hanno un proprio atto costitutivo e statuto conforme ai principi dello Statuto Nazionale del Movimento debitamente registrati, con iscritti e organi dirigenti, che adottino la medesima denominazione con l'aggiunta dell'indicazione della località o area territoriale; ovvero quelle associazioni, gruppi di acquisto, comitati già costituiti che previa convenzione con il Movimento abbiano aderito agli obiettivi dello Statuto Nazionale e l'abbiano fatto proprio con atto del competente organo statutario. In ogni caso tali associazioni dovranno introdurre nel loro Statuto una norma di recepimento delle finalità e degli scopi espressi nello Statuto.

Per garantire capacità di rappresentanza nei confronti delle istituzioni locali, il Movimento prevede una struttura associativa a base provinciale, consortile o di area vasta.

Alle sedi provinciali o di area vasta devono fare necessario riferimento organizzativo per la propria attività tutte le altre sedi locali o strutture afferenti al Movimento, come eventuali Sportelli di assistenza istituiti sul territorio, soprattutto per quanto concerne la rappresentanza e l'accreditamento nei confronti delle istituzioni regionali, provinciali e locali.

L'apertura di nuove sedi territoriali, previa richiesta documentata e adeguatamente motivata, è approvata dal Comitato di Presidenza, sentito il Coordinamento Regionale e il Coordinamento Provinciale o consortile di area vasta della sede territorialmente competente.

L'apertura di nuovi sportelli territoriali, previa richiesta documentata ed adeguatamente motivata, è approvata dal Comitato di Presidenza, sentito il Coordinamento Regionale e il Coordinamento Provinciale o consortile di area vasta della sede territorialmente competente e non è soggetta a preventive limitazioni territoriali o di rappresentanza esclusiva, nel rispetto dei fondamenti dell'associazionismo libero e democratico. L'organismo provinciale o di area vasta elabora e attua il programma associativo provinciale in osservanza dei principi elaborati dal coordinamento regionale e dagli organismi nazionali.

A livello regionale le articolazioni del Movimento si organizzano in conformità alle rispettive leggi regionali vigenti e nel rispetto dello Statuto nazionale.

A tale scopo, viene adottato un Regolamento o uno Statuto regionale, in base al quale viene eletto democraticamente il Coordinamento Regionale con un Presidente o Coordinatore Regionale. All'elezione partecipano i rappresentanti di tutti gli iscritti della Regione su base provinciale, consortile o di area vasta.

Il Coordinamento regionale rappresenta un valido sostegno delle sedi del Movimento già costituite; opera al fine di promuovere la costituzione di nuove sedi per coprire l'intero ambito territoriale regionale, nel rispetto delle competenze dei responsabili e coordinamenti provinciali; contribuisce a dare effettiva attuazione locale al progetto associativo nazionale.

Il Coordinamento regionale elabora il programma associativo regionale di mandato comunicandolo alla sede nazionale e ne promuove l'attuazione.

3.2 Il sistema di controllo interno dell'Associazione

Il Movimento Difesa del Cittadino adotta i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente (anche in relazione ai reati da prevenire):

- (a) i principi etici ai quali l'Associazione si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico che fa espresso rinvio anche ai principi etici ai quali l'associazione si ispira e a quelli contenuti nello statuto ed ai regolamenti della stessa.
- (b) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale dell'Associazione ed organizzativa;
- (c) il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure dell'associazione;
- (d) le procedure afferenti il sistema amministrativo, contabile e di reporting;
- (e) le comunicazioni dirette al personale;
- (f) la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- (g) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- (h) il "corpus" normativo e regolamentare nazionale e straniero quando applicabile.

3.3 Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, l'Associazione ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **Separazione delle funzioni/Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme dell'Associazione deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Tracciabilità/Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- (a) autonomia ed indipendenza;
- (b) professionalità;
- (c) continuità d'azione.

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo l'assoluta indipendenza all'OdV che può chiedere ai vari organi sociali e ai vari sottoposti un'attività di reporting.

Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio (es.: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento, ecc. ecc.)

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile all'Associazione, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti devono possedere, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es.: onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).

4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Comitato di Presidenza ha intenzione di nominare quale Organismo di Vigilanza dell'Associazione un organo monocratico composto da 1 membro con competenze nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal Decreto ed in materia di controllo interno.

La configurazione dovrà garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al

contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

Una volta insediato, l'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività da svolgere.

4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Comitato di Presidenza;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Comitato di Presidenza;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 4.4.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento dell'Associazione in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- in caso di conflitto di interesse.

La revoca è disposta con delibera del Comitato di Presidenza

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Comitato di Presidenza nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Comitato di Presidenza, del Consiglio Nazionale del collegio dei Probi viri o con eventuali soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e l'Associazione tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Comitato di Presidenza.

4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre al Comitato di Presidenza aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni dell'Associazione;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Comitato di Presidenza siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura dell'Associazione. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso (o coloro i quali siano a conoscenza di determinate violazioni), devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti dell'Associazione ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dall'Associazione con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture dell'Associazione e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni all'Associazione.

4.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Comitato di Presidenza assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato e eventualmente ove necessario gli affiancano anche le risorse umane dell'associazione. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

4.7 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dal Movimento Difesa del Cittadino;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta l'Associazione od i componenti degli organi sociali;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Comitato di Presidenza e del consiglio Nazionale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'Associazione;

- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza nonché quanto al bilancio del Consiglio Nazionale

L'Associazione adotta uno specifico canale informativo dedicato a mezzo e-mail nella disponibilità esclusiva dell'OdV al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni circostanziate di condotte costituenti violazioni e richieste di informazioni verso l'Organismo.

Le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti.

Il presente Modello stabilisce il divieto di atti ritorsivi diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive vietate dal presente Modello è prevista la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante

Saranno comunque applicabili sanzioni disciplinari come previste dalla Legge e dal Titolo LIX artt. 256 e ss. del CCNL Commercio con validità 1° gennaio 2017- 31 dicembre 2019 nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto, in termini congrui, la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV deve raccogliere in apposito registro le proprie decisioni e redigere in apposito libro verbale le proprie riunioni.

4.7.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Comitato di Presidenza dell'Associazione, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Comitato di Presidenza che ne informerà a sua volta il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Probi Viri di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà approvato dal Comitato di Presidenza stesso;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV sarà tenuto a relazionare periodicamente al Comitato di Presidenza che nei casi in cui ritenga opportuno convoca il Consiglio Nazionale.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 4.7.2.1 i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi come da organigramma qualora dalle attività possano scaturire aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- 4.7.2.2 segnalare al Comitato di Presidenza comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - 4.7.2.2.1 acquisire dal Comitato di Presidenza, Consiglio Nazionale, Collegio dei Probi Viri e Revisore dei Conti tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - 4.7.2.2.2 dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Probi Viri qualora la violazione riguardi tutti gli organi direttivi.

5 SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE

5.1 Principi generali

L'Associazione prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dall'Associazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con l'Associazione e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

5.2 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce "Violazione" del presente Modello e delle relative procedure:

1. la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative procedure, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
2. la messa in atto di azioni, l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
3. l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto.

5.3 Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;

- potenzialità del danno derivante all'Associazione e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o connessa al rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline associate alla posizione di lavoro occupata dal soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell'art. 7 della L. 300/70 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

5.4 Sanzioni per il personale dipendente

I comportamenti tenuti dai dipendenti nelle ipotesi di violazione indicate al precedente paragrafo 5.2, costituiscono illecito disciplinare, da cui deriva l'applicazione di sanzioni disciplinari come da CCNL vigente.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di diligenza e di "obbedienza" a carico del dipendente, impone che il prestatore di lavoro osservi nello svolgimento del proprio lavoro sia le disposizioni di natura legale, sia quelle di natura contrattuale, impartite dal datore di lavoro, nonché dai collaboratori di quest'ultimo da cui dipende gerarchicamente.

In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Il sistema sanzionatorio, in ogni caso, deve rispettare i limiti al potere disciplinare del datore di lavoro imposti dallo "Statuto dei lavoratori", sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema sanzionatorio deve essere conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e formazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in

ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente interessato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;

- deve essere assicurato il diritto alla difesa al dipendente la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello Statuto dei lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché dalle norme statutarie le cariche sociali.

L'associazione non ha personale dirigente con relativo contratto applicabile dunque non si prevedono sanzioni relativamente a questa funzione.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, ai vari tipi di provvedimenti contemplati nel CCNL sopra indicati.

Fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato nel sistema disciplinare in uso presso l'Associazione, nonché quanto previsto dalla legge e dal CCNL:

- incorre nel provvedimento del BIASIMO VERBALE il dipendente che commetta, per negligenza, imperizia o imprudenza, una violazione tra quelle indicate al punto 6 del precedente paragrafo 5.2, o adotti, nell'espletamento di attività, comportamenti non conformi a disposizioni e direttive aventi ad oggetto l'attuazione del Modello e/o delle sue procedure, diffuse attraverso ordini di servizio interni o altri analoghi mezzi idonei, anche qualora da ciò non derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto;
- incorre nel provvedimento del BIASIMO SCRITTO il dipendente che: (1) ometta di svolgere un'attività a lui assegnata oppure di sua competenza in forza di procedure contenute nel presente Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: non esegua comunicazioni e segnalazioni all'OdV, non svolga verifiche espressamente prescritte; non segnali situazioni di pericolo ecc); (2) nell'espletamento della propria attività per negligenza, imprudenza o imperizia, commetta una Violazione tra quelle indicate al punto 2 del precedente paragrafo 5.2 da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale ed indiretto, di commissione di un reato contemplato dal Decreto;
- incorre nel provvedimento della MULTA IN MISURA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE il dipendente che: (1) contravvenga colposamente ad espressi divieti risultanti dal Modello e dalle sue procedure qualora da ciò derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto, (2) abbia impartito ad altri dipendenti e/o a terzi disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione dell'Associazione;
(3) abbia commesso con un'unica condotta più infrazioni sanzionabili con il biasimo scritto;
(4) abbia commesso recidiva, negli ultimi due anni, in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare del biasimo scritto; (5) commetta, con colpa grave, una Violazione

- tra quelle indicate al punto 2 del precedente paragrafo 5.2; (6) compia un qualunque atto che arrechi pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI GIORNI 10** il dipendente che, in casi di maggiore gravità rispetto a quanto previsto dalla precedente lettera c): (1) compia un qualunque atto che arrechi pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; (2) commetta una Violazione tra quelle indicate al punto 2 del precedente paragrafo 5.2; oppure (3) abbia commesso recidiva, negli ultimi due anni, in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
 - incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO** il dipendente che: (1) compia, in relazione all'attuazione del Modello e delle sue procedure, azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro; (2) compia un atto che arrechi grave pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; (3) tenga comportamenti per gravissima negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a commettere una violazione di cui al precedente paragrafo 5.2; (4) assuma una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure e il suo comportamento sia di tale gravità, da costituire reato ai sensi della legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocumento morale o materiale all'Associazione; (5) abbia commesso recidiva, negli ultimi due anni, in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10.

5.5 Membri del Comitato di Presidenza

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o più membri del Comitato di Presidenza, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio Nazionale dell'Associazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più dei membri del Comitato di Presidenza, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'Associazione, il Consiglio Nazionale dell'Associazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per deliberare in merito alla revoca del mandato.

5.6 Terzi: collaboratori, volontari agenti e consulenti esterni

Nel caso di violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, l'Associazione, a seconda della gravità della violazione: (1) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (2) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, l'Associazione ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano: (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto; (b) il diritto per l'Associazione di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.



Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello 231

Il presente modulo di DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE ha lo scopo di dimostrare l'efficacia della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., da parte del Movimento Difesa del Cittadino. La presa visione e l'accettazione in piena consapevolezza del Codice Etico sancisce l'impegno individuale di ognuno ad agire in modo responsabile per conto della Società.

Io sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ in _____ qualità _____ di _____

Dichiaro

- di prendere atto del fatto che il Movimento Difesa del Cittadino ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare dichiaro di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello organizzativo e del Codice Etico ex D.Lgs. n. 231/2001, che ho provveduto a scaricare dal sito Internet www.difesadelcittadino.it
- di prendere atto che il sito internet sopra specificato viene costantemente aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e dei documenti ad esso collegati e della realtà associativa del Movimento;
- di aderire ai principi di comportamento illustrati nel Codice Etico;
- di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (utilizzando l'apposito MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI/ SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL'ODV allegato al Mog e scaricabile dal sito aziendale) di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa del Movimento Difesa del Cittadino;
- di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di Vigilanza (utilizzando l'apposito MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI/ SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL'ODV allegato al Mog e scaricabile dal sito aziendale);
- di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare la risoluzione del contratto e/o il diritto per Movimento Difesa del Cittadino di chiedere il risarcimento dei danni tutti sofferti;

Ciò premesso, dichiaro altresì

di impegnarmi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui ai predetti Codici.

PER PRESA COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma leggibile e/o timbro del dichiarante)



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Desideriamo informarvi che l'associazione Movimento Difesa del Cittadino, in persona del Presidente Legale rapp.te p.t. con sede in Roma, alla Via Casilina 3/T CF: 97055270587 Tel. 064881891 Fax 0642013163 posta elettronica vigilanza@mdc.it. sarà titolare del trattamento dei dati personali da lei liberamente comunicati in ordine alla presa visione ed accettazione del Modello 231/01 dell'Ente.

Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 vi rendiamo noto che i Suoi dati personali acquisiti in sede di presa visione ed accettazione mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di Movimento Difesa del Cittadino (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Movimento Difesa del Cittadino, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". Movimento Difesa del Cittadino ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Periodo di conservazione dei dati

I dati ricevuti in sede di accettazione, presa visione del Modello nonché di segnalazione, quando non anonima, verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro, contrattuale o associativo e successivamente solo per l'espletamento di adempimenti di legge.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato a mezzo: strumenti informatici e/o supporti cartacei.

Natura dei dati personali

Costituiscono oggetto del trattamento esclusivamente i dati personali contenuti nel modulo di accettazione presa visione del Modello e relativi allegati ovvero in quello della segnalazione.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati identificativi di cui ai moduli allegati al Modello è obbligatorio ai fini della sua attuazione e funzionalità di controllo interno dei processi interni della associazione. Il mancato conferimento invece di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali sarà

valutato dalla scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per la scrivente di avere i dati richiesti e non conferiti.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, contratti di lavoro o forniture di beni o servizi, Statuto dell'associazione e connesse attività di volontariato i dati raccolti saranno oggetto di comunicazione in Italia ai soli fini della gestione dei processi collegati alla attuazione del Modello e precisamente a

- Società che gestiscono i sistemi informatici della Associazione
- Società o professionisti che effettuano la tenuta dei libri contabili
- Professionisti incaricati per attività di aggiornamento del Modello

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica) , 17 (cancellazione) , 18 (limitazione), 20 (portabilità) e 21 (opposizione) del Regolamento che potrà essere visionato al sito: <https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>

Revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato ed esercizio dei diritti

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei confronti della Associazione:

- a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
- b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);
- c) diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17;
- d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18;
- e) diritto di portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20;
- f) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21;
- g) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base giuridica è il consenso (art. 7).

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Movimento Difesa del Cittadino Via Casilina 3/T, 00182 Roma anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.